

Trinacria Veicoli Industriali SpA

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex
D.Lgs. 231/2001.**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Trinacria Veicoli Industriali SpA Italia S.p.A. in data 11 settembre 2008

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Quadro normativo**
 - 2.1 Aspetti generali**
 - 2.2. La responsabilità delle società**
 - 2.3. I reati**
 - 2.4. Le sanzioni a carico delle società**
- 3. Modello di organizzazione, gestione e controllo**
 - 3.1. Premessa**
 - 3.2. Analisi del rischio e classificazione dei reati**
 - 3.3. Individuazione delle attività sensibili con riferimento ai reati peculiari**
- 4. Funzionamento del Modello**
 - 4.1. Premessa**
 - 4.2. Criteri generali**
 - 4.3. Criteri da applicare alle Attività sensibili in relazione ai reati peculiari**
- 5. Organismo di Vigilanza**
 - 5.1. Costituzione e Regolamento**
 - 5.2. Il responsabile di Vigilanza ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo**
 - 5.3. Obblighi di informativa verso il responsabile di Vigilanza**
- 6. Struttura del sistema disciplinare**
 - 6.1. Funzione**
 - 6.2. Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci**
 - 6.3. Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti**
 - 6.4. Procedura di accertamento delle violazioni ed applicazioni di sanzioni disciplinari**
- 7. Formazione ed informazione dei dipendenti, collaboratori, amministratori, consulenti e fornitori**

1 Premessa

Nel contesto generale delle attività inerenti il proprio sistema, Trinacria Veicoli Industriali SpA (di seguito anche “Trinacria Veicoli Industriali SpA” o la “Società”) ha inteso definire e implementare all’interno della propria organizzazione una struttura di procedure e controlli diretti a prevenire, nello svolgimento delle attività aziendali, la commissione dei reati previsti dal D. Lgs 231/2001 e successive integrazioni (di seguito “D. Lgs. 231/2001”).

Il presente “Modello di organizzazione e gestione” (di seguito definito il “Modello”) è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Trinacria Veicoli Industriali SpA con delibera del 11 settembre 2008 con lo scopo di tutelare la Società dinanzi alla responsabilità amministrativa prevista dal D. Lgs. 231/2001 in caso di commissione di uno o più reati ivi contemplati.

Il compito di promuovere l’adeguamento del Modello alle esigenze che nel tempo dovessero emergere nell’ambito della normativa di settore e/o ai mutamenti nella operatività aziendale, anche attraverso l’analisi e l’identificazione delle attività sensibili e delle nuove aree a rischio reato, spetta, ex D. Lgs. 231/01, al responsabile di Vigilanza (vedasi paragrafo 4) nell’ambito della sua attività di monitoraggio e controllo del Modello stesso.

2 Quadro normativo

2.1 Aspetti generali

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un complesso sistema sanzionatorio che configura forme di responsabilità amministrativa degli enti e quindi delle società, che possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate patrimonialmente, in relazione a taluni reati, tassativamente individuati, commessi o tentati nell’interesse od a vantaggio della società stessa dagli amministratori, dai dipendenti o dai collaboratori.

La responsabilità della società può essere esclusa solo nel caso in cui la stessa abbia adottato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati.

2.2 La responsabilità delle società

Aspetti generali

La responsabilità amministrativa della società si configura quando soggetti in posizione apicale o subordinata nell'ambito della sua struttura abbiano commesso i reati indicati nel D. Lgs. 231/01 nell'interesse od a vantaggio della stessa società; rientrano nella categoria dei soggetti in posizione subordinata, oltre al personale dipendente, anche i collaboratori della società, quali, ad esempio, i consulenti.

Infatti, nella ipotesi di un reato da parte di una persona fisica, apice o subordinato, commesso nell'interesse od a vantaggio della società, quest'ultima risponde, a titolo di responsabilità autonoma, per colpa consistente nella negligenza di non essersi dotata di una organizzazione tale da impedirne la realizzazione. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito; la società può essere dichiarata responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile o non è stata individuata oppure se il reato è prescritto. La società non è invece imputabile se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Esclusione della responsabilità

La responsabilità della società può essere esclusa se la stessa ha adottato un Modello finalizzato alla prevenzione dei reati.

Pertanto, il Modello deve:

- essere adottato e efficacemente attuato prima della commissione del fatto
- essere idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi
- essere articolato in modo tale da permettere che la condotta criminosa possa essere commessa solo eludendo fraudolentemente una regola aziendale
- prevedere un Organismo di Vigilanza dotato di un effettivo ed autonomo potere di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello adottato, nonché di curarne il relativo aggiornamento

L'idoneità del Modello al fine dell'esclusione della responsabilità della società è valutata dal magistrato in sede di procedimento penale.

2.3 I reati

I reati in relazione ai quali si configura una responsabilità amministrativa in capo alle società sono quelli tassativamente elencati dal D. Lgs. 231/01 e successive integrazioni. In particolare, al momento della redazione del presente Modello:

- i delitti previsti dagli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01, quali:
 - corruzione e istigazione alla corruzione;
 - malversazione ai danni di ente pubblico;
 - indebita percezione di erogazioni pubbliche;
 - truffa ai danni di ente pubblico;
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - frode informatica ai danni di ente pubblico;
- delitti contro la fede pubblica, quali falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- reati societari commessi da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza quali:
 - false comunicazioni sociali;
 - false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;
 - falso in prospetto;
 - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione;
 - impedito controllo;
 - formazione fittizia del capitale;
 - indebita restituzione dei conferimenti;
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante;
 - operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - illecita influenza sull'assemblea;
 - aggio;
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- reati in tema di abuso di mercato quali:
 - abuso di informazioni privilegiate;
 - manipolazione del mercato;

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini;
 - delitti contro la personalità individuale, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini:
- sfruttamento della prostituzione femminile;
 - pornografia minorile;
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - detenzione di materiale pornografico;
 - riduzione e il mantenimento in schiavitù o servitù;
 - sfruttamento sessuale dei bambini;
 - pedopornografia, anche a mezzo internet;

Come meglio si vedrà in seguito (capitolo 3), sulla base di una specifica attività di analisi e mappatura dei rischi inerenti i precetti del D. Lgs. 231/01, sono state individuate, all'interno della Società, aree sensibili in relazione alle specifiche fattispecie di reato.

2.4 Le sanzioni a carico delle società

L'accertamento della responsabilità amministrativa a carico dell'impresa può determinare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o interdittive, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale tenendo conto della gravità dell'illecito e del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive, previste essenzialmente per motivi di prevenzione speciale allo scopo di evitare la reiterazione di condotte criminose, possono comportare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In caso di delitto tentato, le sanzioni non sono applicate se la società impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

3 Modello di organizzazione, gestione e controllo

3.1 Premessa

Trinacria Veicoli Industriali SpA ha ritenuto essenziale adottare il presente Modello allo scopo di tutelare la propria organizzazione dinanzi all'applicazione del principio di responsabilità amministrativa introdotto dal D. Lgs. 231/2001, come conseguenza della commissione dei reati previsti da tale norma. Il Modello adottato fa parte e costituisce integrazione del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresentano la complessiva architettura di Governance della società.

I principi contenuti in questo Modello si applicano a, e devono essere rispettati da, tutti coloro che operano nell'interesse, a vantaggio o comunque per conto di Trinacria Veicoli Industriali SpA e quindi:

- in via diretta, a dipendenti, amministratori e sindaci di Trinacria Veicoli Industriali SpA;
- in forza di apposite clausole contrattuali, ai consulenti e agli altri collaboratori esterni.

In particolare, l'adozione del Modello e il tenore delle regole in esso contenute perseguono l'obiettivo di diffondere, presso tutti i soggetti che agiscano o possano agire a nome e/o per conto e/o nell'interesse della società, la coscienza che determinati comportamenti e/o l'ostacolo all'esercizio delle attività di controllo o revisione costituiscono illecito anche penale e che, seppur eventualmente possano generare un beneficio economico per l'azienda, contrastano con i principi e l'interesse effettivo della stessa e devono, di conseguenza, ritenersi inaccettabili, ingiustificabili, e passibili di sanzione, oltre che penale, anche disciplinare o contrattuale, secondo le norme, i regolamenti e gli accordi applicabili ai diversi soggetti coinvolti.

Il modello si compone di due parti: una "generale" ed una "speciale". Con il termine Modello ci si riferisce anche alle procedure allegate - come sezione speciale - al Modello, di cui costituiscono quindi parte integrante e sostanziale.

3.2 Analisi del rischio e classificazione dei reati

Il Modello prende spunto e si fonda su un'analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola l'attività della Società al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio ("Attività sensibili" – paragrafo 3.3) rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (paragrafo 2.3) ed individuare, per tale via, quali tra tali reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili ("Reati peculiari").

L'analisi si è svolta anche attraverso interviste e questionari sottoposti alle funzioni apicali ed ai dipartimenti coinvolti nell'esercizio delle Attività sensibili, estendendosi inoltre alla struttura del vigente sistema di controllo interno.

Sulla base dell'analisi svolta sono stati identificati come peculiari i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01) ed i reati societari (art. 25ter D. Lgs. 231/01).

La Società, infatti, da un lato ha, in relazione a molteplici esigenze ed interessi, molteplici contatti con enti o soggetti appartenenti alla sfera pubblica, dall'altro lato, per la rilevanza in sé degli interessi aziendali trattati, nonché per le dimensioni della Società, il settore amministrativo-finanziario e gestionale è senza dubbio da considerare, secondo i criteri dell'analisi del rischio-reato, come area sensibile con specifico riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 25ter D. Lgs. 231/01.

L'analisi ha inoltre evidenziato, rispetto alle aree di rischio identificate, le carenze e i le possibili migliorie da apportare al Modello della Società ed agli strumenti di prevenzione esistenti rispetto alla commissione dei reati peculiari, definendo un piano di interventi funzionali alla soluzione di tali carenze.

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e comunque in occasione di ogni intervento normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Anche al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, rimane facoltà del responsabile di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali.

3.3 Individuazione delle Attività sensibili con riferimento ai reati peculiari

Per ciascuna fattispecie di reato peculiare sono state individuate le attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso il reato stesso (Attività sensibili).

a) Attività sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione (rif. par.2.3).

Sono state ritenute sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione le attività seguenti:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali che comportino comunque contatto con soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- contatto con soggetti pubblici per la gestione di adempimenti amministrativi anche, ma non limitatamente a quelli, inerenti la gestione delle risorse umane, oltre che per la gestione di verifiche ed attività di ispezione;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. Lgs. 626/94) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolare mansioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione sia agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- attività che prevedono l'installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- attività di recupero dei crediti;
- gestione delle relazioni sindacali;
- gestione delle erogazioni liberali.

b) Attività sensibili in relazione ai reati societari (rif. par. 2.3)

Sono state ritenute sensibili in relazione ai reati societari le seguenti attività:

- redazione del bilancio e delle situazioni contabili infra-annuali;

- gestione rapporti con soci, società di revisione e/o collegio sindacale;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- rapporti con autorità di vigilanza;
- operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.

4 Funzionamento del Modello

4.1 Premessa

I principi enunciati nei paragrafi successivi devono essere adottati nei processi aziendali operativi, decisionali, e di controllo, tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale e di gruppo e delle priorità d'intervento definite dal responsabile di Vigilanza.

4.2 Criteri generali

I presenti criteri si devono applicare a tutte le Attività sensibili. In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle previste dal D. Lgs. 231/2001, o comunque siano contrarie:

- alle leggi vigenti
- ai regolamenti interni alle disposizioni operative ed alle procedure aziendali

Coerentemente a quanto previsto, è fatto divieto in particolare di :

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione improntata a garantire che la regalia deliberata non sia rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o comunque in grado di influenzare l'indipendenza di giudizio del soggetto pubblico o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito per la Società o il Gruppo;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione , concessione di favore nella prestazione di servizi , ecc....) in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di ottenere erogazioni,contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La Società è dotata di, e deve mantenere, strumenti organizzativi (organigrammi, regolamenti, procedure ecc...) improntati ai principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società e, ove necessario, anche nei confronti delle altre Società del gruppo;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri di impegnare la Società;
- chiara ed esplicita definizione della costituzione e del funzionamento degli organi sociali
- chiara definizione dei legami gerarchici e funzionali.

4.3 Criteri da applicare alle Attività sensibili in relazione ai reati peculiari

Oltre a quanto definito nel precedente paragrafo, alle Attività sensibili in relazione ai reati peculiari si applicano i criteri di seguito riportati:

- Attività sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione (rif. par.2.3)

L'operatività relativa alle Attività sensibili in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione è improntata al rispetto i seguenti criteri:

1. ogni operazione è suddivisa nelle seguenti fasi:
 - a) iniziativa-proposta
 - b) istruttoria su punti rilevanti, formazione del contenuto dell'operazione e dei suoi termini essenziali
 - c) verifica della correttezza formale e sostanziale dell'operazione
 - d) motivata decisione
 - e) esecuzione
2. tutte le fasi devono essere documentate e verificate
3. le fasi omogenee dello stesso processo possono essere assegnate ad un unico soggetto,ma nessuno dei soggetti partecipanti al processo deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo.

- Attività sensibili in relazione ai reati societari

L'operatività relativa alle Attività sensibili in relazione ai reati societari è improntata al rispetto dei seguenti criteri:

1. rigoroso rispetto delle norme di legge (anche sovranazionali) dei regolamenti e delle procedure aziendali applicabili e piena trasparenza nella gestione di tutte le attività:
 - a) che possano incidere sull'integrità del capitale sociale, o su ogni altro presidio previsto dalle norme o dalle procedure interne a garanzia dei creditori;
 - b) funzionali alla formazione e redazione del bilancio e di ogni comunicazione sociale, relazione, prospetto previsti dalle norme, rappresentando e comunicando tempestivamente, correttamente e con completezza i dati e le informazioni inerenti la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società e, nel caso, del Gruppo;
 - c) finalizzate a garantire il corretto funzionamento e la capacità operativa degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera formazione ed espressione della volontà delle assemblee, omettendo ogni atto, informazione o rappresentazione fraudolenta o simulata che possa influenzare scorrettamente tale volontà;
 - d) completa, efficace, propositiva e tempestiva collaborazione e trasparenza nei rapporti e nelle comunicazioni con gli organi (interni ed esterni) deputati al controllo ed alla vigilanza delle diverse funzioni impegnate nella gestione degli adempimenti societari, omettendo ogni comportamento atto – direttamente o indirettamente – ad impedire, ostacolare o deviare, mediante l'artificiosa alterazione dei dati e delle informazioni, l'esecuzione delle operazioni di controllo e di revisione

5 Organismo di vigilanza

5.1 Costituzione e Regolamento

L'azienda ha costituito un responsabile della Vigilanza previsto dal D. Lgs. 231/01 con l'obiettivo di sfruttare al meglio le diverse professionalità disponibili e di diffondere con capillarità, per il tramite dei propri membri, la cultura dei controlli.

Il responsabile della Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza, secondo principi di autonomia e di collegialità.

Il responsabile della Vigilanza renderà al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale delle attività svolte e delle azioni intraprese

-

5.2 Il responsabile di Vigilanza ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il responsabile della Vigilanza, nell'ambito delle prerogative definite nel proprio Regolamento e con specifico riferimento al Modello Organizzativo, assolve all'onere e ha la responsabilità di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.
- verificare la coerenza del Modello e la sua idoneità a prevenire comportamenti illeciti, in particolare quelli previsti dal D. Lgs. 231/01
- controllare l'adeguatezza dei sistemi di vigilanza sull'attuazione del Modello Organizzativo
- promuovere l'aggiornamento del Modello e dei sistemi di controllo, nei casi in cui siano necessari adeguamenti e/o integrazioni
- raccogliere e verificare, con specifico procedimento, le segnalazioni pervenute, inerenti eventuali irregolarità o violazioni del complesso normativo previsto
- segnalare, alle funzioni aziendali competenti, le notizie relative ad eventuali violazioni del Modello Organizzativo, proponendo l'applicazione di sanzioni e procedimenti disciplinari, nel rispetto delle norme vigenti
- verificare la congruità delle iniziative assunte per la conoscenza del Modello Organizzativo, la formazione del personale e la sensibilizzazione sull'osservanza delle norme
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello Organizzativo, nell'ambito dei vari settori di attività, attuando specifici interventi di controllo (programmati e non).

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, il responsabile della Vigilanza ha il potere di:

- colloquiare, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano limitarne la sfera di operatività e/o condizionarne l'autonomia di giudizio, con ogni struttura aziendale, ivi compresa la Direzione Generale;
- acquisire informazioni e documenti nei riguardi di qualunque struttura aziendale, a qualsiasi livello della stessa;
- accertare fatti e comportamenti relativi ad eventuali violazioni o, in generale, non in linea con i principi prefissati dal Modello Organizzativo;
- avvalersi, se del caso, della consulenza ed assistenza di soggetti non appartenenti alla compagine aziendale.

5.3 Obblighi di informativa verso il responsabile della Vigilanza

Nello svolgimento dei compiti assegnati, il responsabile della Vigilanza ha accesso, senza restrizioni, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. Inoltre, qualunque soggetto, ivi compresi i membri degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal responsabile stesso.

I soggetti tenuti all'osservanza del Modello devono comunicare al responsabile di Vigilanza, senza ritardo e mediante specifiche comunicazioni scritte, ogni fatto e notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del D. Lgs. 231/2001; l'intento è quello di favorire una collaborazione attiva, facendo emergere quei fatti o comportamenti che possano far sorgere il sospetto di trovarsi di fronte ad un atto illecito o comunque non in linea con i principi e le regole prefissate nell'ambito del Modello.

La valutazione deve essere effettuata sulla base di ogni elemento in possesso dei soggetti interessati, quali, ad esempio: dipendenti, responsabili di struttura, amministratori sindaci, collaboratori, consulenti, ecc., appreso nell'ordinario svolgimento dell'attività e di qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, escludendo nella maniera più assoluta che tali soggetti debbano farsi carico di attività investigative, che rimangono pertanto di esclusiva competenza delle forze di polizia e degli organismi istituzionalmente incaricati.

Le segnalazioni verso il responsabile della Vigilanza non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, civile o penale, fatti ovviamente salvi i casi di dolo, come ad esempio, nell'ipotesi in cui siano fornite informazioni artefatte o comunque false oppure venga effettuata la segnalazione al solo fine di arrecare danno o comunque pregiudizio al nominativo segnalato; i segnalanti in buona fede sono quindi garantiti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Devono, fra l'altro, essere trasmesse al responsabile della Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello, specificando la sanzioni irrogate o la motivazione dell'archiviazione.

Le segnalazioni ricevute dal responsabile della Vigilanza sono conservate dallo stesso Organismo, che definisce anche i criteri e le condizioni di accesso alle medesime da parte di soggetti esterni.

6 Struttura del sistema disciplinare

6.1 Funzione

Il D. Lgs. 231/01 prevede la necessaria predisposizione, a cura dell'azienda, di sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto dei precetti e delle procedure aziendali funzionali alla regolamentazione delle Attività sensibili.

L'applicazione del sistema è autonoma e prescinde dalla rilevanza penale della condotta posta in essere dai soggetti.

6.2 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

Il responsabile della Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di eventuali violazioni del Modello commesse da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

Il Consiglio o il Collegio procedono agli accertamenti ritenuti necessari e assumono di concerto gli opportuni provvedimenti.

6.3 Sanzioni disciplinari nei confronti di dipendenti

1) Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Al personale appartenente alla categoria Dirigenti al quale sia imputabile la violazione delle previsioni del Modello adottato ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 231/01, si applica, secondo i principi meglio definiti nell'apposito regolamento disciplinare, quanto previsto per legge e per CCNL applicabile, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro quando la violazione commessa ed accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro.

2) Sanzioni nei confronti di altre categorie di personale

Al Personale appartenente alla Categoria Quadri Direttivi e alle aree impiegatizie trovano applicazione le sanzioni previste dal regolamento disciplinare al momento vigente, nel rispetto di ogni regola, procedura e garanzia prevista dalla legge e dai contratti collettivi.

6.4 Procedura di accertamento delle violazioni ed applicazioni di sanzioni disciplinari

Il responsabile della Vigilanza, ricevuta notizia di eventuali violazioni al Modello adottato ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 231/01 che non coinvolga la Direzione Generale, ne informa quest'ultima, la quale sarà tenuta ad attivare il relativo procedimento disciplinare, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture aziendali competenti.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche e degli accertamenti fatti, venga accertata la violazione del Modello, all'autore/i delle violazioni vengono applicate dalla Direzione, dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del regolamento disciplinare e nel rispetto altresì delle garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi, le sanzioni previste.

Qualora le violazioni dei Modelli di cui sopra siano imputabili alla Direzione Generale, il responsabile della Vigilanza ne informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Al fine di consentire il monitoraggio circa l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente, la Direzione Generale comunica al responsabile di Vigilanza l'avvenuta applicazione di tali sanzioni.

Le eventuali sanzioni applicate nei riguardi della Direzione Generale vengono comunicate dal Consiglio di Amministrazione al responsabile della Vigilanza.

Analogha comunicazione viene effettuata anche in relazione ad eventuali sanzioni applicate nei riguardi di membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

7 Formazione ed informazione dei dipendenti, collaboratori, amministratori, consulenti e fornitori

Trinacria Veicoli Industriali SpA intende promuovere la divulgazione e la conoscenza del proprio Modello nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, amministratori, consulenti e fornitori, grazie alla collaborazione tra il responsabile di Vigilanza e le Risorse Umane per quanto attiene ai rapporti con dipendenti e collaboratori, il Dipartimento Acquisti e Facility rispetto alle relazioni intercorrenti con consulenti e fornitori.

Le azioni di formazione ed informazione a favore dei soggetti innanzi menzionati devono tenere in considerazione, per tipologia, approfondimento e periodicità, il rispettivo grado di coinvolgimento nelle diverse Attività sensibili.

In termini generali, nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori ed amministratori non dipendenti dovrà essere svolta un'attività informativa e formativa sui temi inerenti la responsabilità

amministrativa degli enti (comprensiva anche dei contenuti salienti del “Codice di condotta aziendale”) entro i primi 2 mesi dall’inizio della loro attività a favore della Società.

Il responsabile della Vigilanza, nell’ambito delle proprie funzioni, ha il compito di proporre l’adeguamento del Modello, nonché la realizzazione di iniziative di formazione ed informazione affinché le modifiche siano prontamente recepite ed attuate: tutti gli eventuali aggiornamenti e modifiche verranno puntualmente inviate ai diversi destinatari.